



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 TRENTASETTESIMA RIUNIONE – 12 settembre 2002 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (Centrobanca) Molte regioni hanno indicato tra le ulteriori attività ammissibili del settore turismo attività quali “impianti ricreativi”, “sale polivalenti” o “locali e spazi per attività ludico ricreative”. In alcuni casi si dispone di una definizione e di un riferimento normativo, in taluni altri casi non viene fornita alcuna indicazione ulteriore. In particolare, si chiede se ed in quale misura siano ammissibili le c.d. “sale da Bingo”. A prima vista, esse potrebbero rientrare tra gli “Impianti ... ricreativi intesi come complesso delle installazioni, dotazioni ed attrezzature necessarie per l'effettuazione di attività ... per lo svago della mente, esercitate individualmente o in gruppo” come si legge nella definizione di “sale polivalenti” fornita da qualche regione; oppure, potrebbero essere ricomprese tra gli “impianti ricreativi” o tra “le attività ludico ricreative” non ulteriormente definite da altre regioni.

R. *Dal momento che la normativa attribuisce alle singole regioni la facoltà di individuare e proporre per le agevolazioni della legge 488 le cosiddette “ulteriori attività ammissibili”, si ritiene opportuno, oltre che corretto, ricorrere alla regione interessata ogni qual volta la banca concessionaria si trovi ad esaminare una domanda in un settore di attività non univocamente riconducibile ad una delle attività indicate dalla regione stessa; ciò vale, naturalmente, sia per le problematiche relative all'ammissibilità della domanda che per quelle relative all'inserimento o meno della domanda stessa nell'eventuale graduatoria speciale o per l'attribuzione del punteggio dell'indicatore regionale. In tali casi, pertanto, la banca concessionaria dovrà avanzare una richiesta in forma scritta alla regione, magari anticipandone il contenuto per le vie brevi al solo fine di anticipare quanto più possibile la soluzione del problema. Per un'omogenea e coerente applicazione della norma, si ritiene che in assenza di un chiaro pronunciamento regionale non possa che applicarsi il medesimo principio prudenziale ispiratore del punto 2.4 della circolare n. 900516 del 13.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. E' naturalmente necessario che tale richiesta venga avanzata con congruo anticipo rispetto alle scadenze istruttorie, scadenze delle quali è opportuno che venga di volta in volta informata la regione insieme alle determinazioni che la banca intende assumere in assenza di un pronunciamento formale.*

D. (Centrobanca) Un'azienda ha presentato domanda di agevolazione sull' 11° bando ed è stata ammessa ai benefici della L. 488/92. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione su internet delle graduatorie e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle stesse, l'azienda ha rinunciato ai

contributi e ha chiesto la restituzione della cauzione prestata a garanzia della volontà di realizzare l'investimento. Al punto 5.3 della circolare 900315 del 14/7/00, infatti, si legge che “[...]La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1) del regolamento.[...]”.

R. La cauzione viene trattenuta se l'impresa beneficiaria rinuncia alle agevolazioni “già concesse”. Dal momento che la concessione delle agevolazioni viene sancita con il relativo decreto (anche la graduatoria pubblicata sulla GURI indica, infatti, i progetti “agevolabili” e gli importi dell'agevolazione “concedibili”), si ritiene che la cauzione debba essere trattenuta qualora l'impresa beneficiaria rinunci alle agevolazioni stesse dopo l'emanazione del decreto di concessione provvisoria.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Si presenta il caso di una domanda presentata da una ditta individuale a valere sui fondi dell'ottavo bando legge 488/92, ammessa in graduatoria ma non finanziata. L'azienda ha ripresentato la domanda sull'undicesimo bando il 30.6.2001, confermando la previsione circa la data di avvio del progetto nell'anno 2001.

La ditta attualmente risulta assegnataria di fondi con decreto del 2002 (12/02/2002), il quale condiziona l'erogazione delle agevolazioni alla dimostrazione dell'avvenuto passaggio al regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2001.

L'azienda ad oggi non ha però avviato l'investimento e non ha provveduto al passaggio della contabilità ordinaria nell'esercizio 2001. Si chiede, quindi, se a fronte della specifica situazione la scrivente Banca ha l'obbligo di attivare la procedura di revoca dei contributi, oppure appare possibile verificare la condizione prevista a partire dall'anno di emissione del decreto di concessione provvisoria (2002) che sarà poi quello di effettivo avvio del progetto.

R. Il punto 2.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (pubblicata nel S.O. della GURI del 28.7.2000) prescrive che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono già trovarsi in regime di contabilità ordinaria. La sussistenza di tale condizione, quindi, deve essere riscontrata con riferimento al periodo di imposta in cui viene presentata la domanda di agevolazioni e non di quello in cui viene avviato il programma di investimenti. Per il caso in esame, quindi, l'impresa, chiedendo di partecipare all'11° bando con istanza nel corso del 2001, avrebbe dovuto adottare la contabilità ordinaria con effetto dal periodo di imposta relativo al medesimo anno (per partecipare all'8° bando l'impresa aveva evidentemente beneficiato della specifica norma transitoria che prevedeva l'adozione della contabilità ordinaria dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione della circolare e, quindi, dallo stesso 2001). La normativa non prevede alcun'altra deroga a tale riguardo. In merito alle modalità per comprovare e per verificare l'adozione della contabilità ordinaria si rimanda alla risposta ad uno specifico quesito Centrobanca esaminato nel corso della 35° riunione del 15.4.2001.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Si presenta il caso di un contratto d'area per il quale il Ministero delle Attività Produttive ai sensi della Circolare n. 900019 del 15/01/2001 ha fissato con un proprio decreto i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni.

Il decreto stabilisce che le nuove iniziative devono essere ubicate in agglomerati industriali specificatamente individuati elencando i lotti disponibili, ma prevede, inoltre, che “è consentita la facoltà di proporre domanda da parte di imprese che abbiano già la disponibilità di suoli privati che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva. In tal caso l'ammissibilità dell'iniziativa è subordinata all'esito positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneità e dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo produttivo del progetto esecutivo presentato”. Si ritiene, quindi, che ai sensi della Circolare n. 900315 del 14/07/2000 (richiamata dal bando al fine di disciplinare quanto non diversamente stabilito dal decreto stesso e dalla Circolare n. 900019 del

15/01/2001) ed in particolare ai sensi dell' art. 2.1 la disponibilità deve essere rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria o comodato anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del c.c. già registrati (e ove previsto dalla legge trascritti) alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. Di conseguenza la scrivente Banca ritiene ammissibili domande di aziende che risultano avere la disponibilità anche a titolo di comodato o di locazione di suoli o fabbricati con corretta destinazione d'uso e dotati di adeguate opere di infrastrutturazione primaria e secondaria idonei al processo produttivo del progetto esecutivo presentato.

R. Si concorda con l'opinione della Banca Concessionaria.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Ai fini di formalizzare e comprovare l'apporto di mezzi propri previsto dal decreto di concessione provvisoria un'azienda intenderebbe utilizzare delle riserve di utili esistenti nel bilancio al 31.12.2000 non trasformandoli in capitale sociale o conferimento soci in conto aumento capitale bensì creando una apposita "riserva utili per aumento capitale sociale"; si chiede conferma se tale forma sia consentita dalla normativa. Si precisa che il margine di struttura ne consente l'utilizzo.

R. Ai sensi del punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 è previsto che l'apporto di capitale proprio possa essere effettuato tramite aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso; una "riserva di utili", ancorchè finalizzata all'aumento del capitale sociale, può essere computata solo se risultante dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui non abbia concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario ed a condizione che venga tempestivamente utilizzata con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa.

D. (Italease) Un'impresa intende realizzare nelle regioni dell'Obiettivo 1 impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, la cui operatività si sostanzia nella trasformazione - mediante compressione - della materia prima dallo stato gassoso a quelli liquido, onde consentirne la commercializzazione. Poiché l'attività descritta risulta classificata tra le attività economiche ISTAT '91, né, si ritiene, può essere identificata con il codice Istat 50.50 relativo alla vendita a dettaglio di carburanti per autotrazione, che attiene alla commercializzazione di prodotti acquistati e venduti tali e quali, si chiede se la stessa possa essere considerata manifatturiera, individuandola con il codice 36.6 - altre industrie manifatturiere n.c.a., e se, come tale, sia agevolabile ai sensi della L. 488/92. A supporto di tale tesi vi è la considerazione che l'impianto può essere descritto come "degassificatore" operante - quindi - una trasformazione, circostanza che farebbe rientrare l'attività fra quelle economiche - ed in particolare manifatturiere - ai sensi della definizione ISTAT di seguito riportata:

- un'attività economica è considerata manifatturiera quando

- è produttrice e trasformatrice di beni materiali o di energia;
- il suo prodotto è suscettibile di essere successivamente commercializzato;
- l'attività di produzione o di trasformazione non viene svolta su specifica ordinazione da parte di un'unità economica consumatrice

Tale definizione risponde in pieno all'attività di distributore di gas metano per autotrazione, in quanto:

1. la materia prima (il metano) viene trasformato dallo stato gassoso allo stato liquido;
2. il prodotto ottenuto può essere successivamente commercializzato;
3. l'attività di trasformazione non viene svolta su specifica ordinazione di una attività economica consumatrice, ma di una pluralità di consumatori.

R. Il caso prospettato configurerebbe alcune unità locali nelle quali verrebbero svolte due attività, una che al limite si potrebbe definire manifatturiera, consistente nella liquefazione mediante compressione del gas metano (che potrebbe essere inquadrata nell'attività "Fabbricazione di gas

industriali” ISTAT 24.11, che comprende anche la fabbricazione di gas compressi), e l'altra commerciale, di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione. Mentre la prima attività potrebbe risultare ammissibile alle agevolazioni della legge 488/92, la seconda invece no. Per quanto concerne l'ammissibilità della parte manifatturiera, tuttavia, non può che richiamarsi quanto specificato al terzo alinea del punto 2.7 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni a proposito dei casi di programmi riguardanti attività ammissibili ed attività non ammissibili.